

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131549 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA (EVENTUALE RACCOMANDATA A.R. CON CARTOLINA DI AVVISO DI RICEVIMENTO) E SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI TRIBUTARI, AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI – GARA N. 47/2022 - CIG 9245210CA2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 (sei) del mese di marzo, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Sig. Fabio Benassi**, OMISSIS, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa **HUB S.R.L.** come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Parma, Documento n. P V6821609 del 06/03/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'impresa HUB S.R.L.: Via Paradigna n. 61/A – 43122 PARMA (PR) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02309430227.

b) **Dott. Nicola Nardin**, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Economia e Finanza, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica il Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1126 del 31/05/2022, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto della durata di 3 (tre) anni, con eventuale proroga di ulteriori 2 (due) anni, per l'affidamento del servizio di "produzione di stampa, imbustamento, affrancatura (eventuale raccomandata A.R. con cartolina di avviso di ricevimento) e servizio di recapito tramite il servizio postale degli atti tributari, ai sensi delle normative vigenti", per l'importo complessivo a base d'asta di € 210.000,00=, oneri fiscali inclusi, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto

legislativo;

- che con determinazione dirigenziale n. 2287 del 15/11/2022 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 28/07/2022, n. 2 e n. 3 del 04/08/2022 ed è stato aggiudicato il servizio indicato in oggetto all'impresa HUB S.R.L., impegnando l'importo di € 350.000,00.= oneri fiscali e spese di affrancatura postale inclusi;

- che con determinazione dirigenziale n. 217 del 08/02/2023 è stata rettificata la sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 2287/2022, dando atto in particolare che l'impegno di spesa assunto con il suddetto provvedimento avrebbe dovuto essere disposto per un importo pari a € 210.000,00 (o.f.i.) relativamente alle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,

dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti che vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

ART. 2 – Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 15/11/2022. Come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo non superiore ad ulteriori 2 (due) anni.

ART. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale massimo ammonta ad € 210.000,00.= (duecentodiecimila), oneri fiscali e spese di affrancatura postale inclusi.

2. Le quantità potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione secondo le necessità del Settore Tributi, entro il limite complessivo massimo di importo di cui al comma precedente e sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di invio.

ART. 4 - Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto. Più precisamente, verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

ra, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 25/11/2022.

ART. 5 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti e i subappaltatori.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui all'art. 4 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

ART. 6 – Penalità, recesso e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante applica le penali previste nel medesimo articolo previa conte-

stazione scritta all'appaltatore da inviare a mezzo di posta elettronica certificata entro 48 ore dal riscontro della violazione. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

3. Fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

4. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione

a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**ART. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

- 1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
- 4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**ART. 8 – Adempimenti in materia antimafia
e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso la comunicazione antimafia in data 21/09/2022, Prot. n. PR_PRUTG_Ingresso_0058969_20220921.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

6. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
- 2.** E' ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 35 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

**ART. 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
e responsabilità dell'appaltatore**

- 1.** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2366986, emessa in data 29/11/2022 dalla Compagnie française pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) – Rappre-

sentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Milano, per l'importo di € 10.500,00.= con scadenza 29/11/2023, ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 15/05/2025.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

3. L'impresa affidataria è responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

ART. 11 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate,

può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia. E' escluso il ricorso all'arbitrato ed è vietato il compromesso.

2. Sino a pronuncia del competente organo giudiziario, il servizio non potrà essere sospeso.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto, e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-

vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 14 - Documenti richiamati

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2287 del 15/11/2022 con allegati i verbali di gara;
- la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente contratto;
- la polizza di garanzia.

ART. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono

ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale rappresentante dell'impresa HUB S.R.L. - Sig. Fabio Benassi

Il Direttore dell'Area Economia e Finanza – Dott. Nicola Nardin

Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria